



Comune di
La Maddalena

(PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO)



**PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER
PUNTI VENDITA E PUNTI DI RISTORO IN
OCCASIONE DI SAGRE, RICORRENZE,
MANIFESTAZIONI VARIE
E PER SPETTACOLI VIAGGIANTI**

ALLEGATO A

SAGRE, RICORRENZE E MANIFESTAZIONI VARIE

Autorizzazioni temporanee

Art. 1

ISTITUZIONE DI MERCATINI

1. Nell'ambito delle tradizioni locali del Comune di La Maddalena, si istituiscono i seguenti mercatini in occasione delle seguenti festività e ricorrenze:

- (A) SS. Trinità;
- (B) Commemorazione dei Defunti;
- (C) Santo Natale;
- (D) Carnevale;
- (E) Festa della Madonnetta;
- (F) Mercato serale estivo;
- (G) Commemorazione Santa Maria Maddalena.

I Mercati di cui ai punti F) (Mercato serale estivo) e G) (Commemorazione Santa Maria Maddalena) vengono disciplinati nell'allegato "C" del presente regolamento.

Sono individuati, per l'esercizio di attività commerciali in forma ambulante su posteggio, i seguenti posteggi (Nelle planimetrie allegate ciascun posteggio è contraddistinto da una stella a 5 punte):

S.S. TRINITA'

<i>N° postazioni</i>	<i>Mq. per posteggio</i>	<i>N° posteggi per tipo</i>	<i>Requisiti e sett. Merceologico</i>	<i>Note</i>
6	5	4 2	Prodotti alimentari tipici sardi Vendita di giocattoli	Sito: Area antistante la Chiesa della S.S. Trinità come da planimetria allegata Nei tre giorni antecedenti il giorno della festività (compreso). Presentazione domande: dal 1° febbraio al 20 marzo di ogni anno. Attività dalle ore 12,00 alle ore 01,00 (vendita dalle ore 13,00 alle ore 24,00).

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

<i>N° postazioni</i>	<i>Mq. per posteggio</i>	<i>N° posteggi per tipo</i>	<i>Requisiti e sett. Merceologico</i>	<i>Note</i>
4	5	4	Fiori e articoli cimiteriali	Sito: Area antistante il Cimitero come da planimetria allegata. Dal 29 ottobre al 02 novembre Presentazione domande: dal 1° settembre al 10 ottobre di ogni anno. Attività dalle 08.00 alle ore 19,00 (vendita dalle ore 09,00 alle ore 18,00).

PERIODO NATALIZIO

N° postazioni	Mq. per posteggio	N° posteggi per tipo	Requisiti e sett. Merceologico	Note
5	7	3	Artigiani alimentari	<p>Sito: P.zza Umberto I° Periodo: dal 10.12 al 7.1</p> <p>Sito Largo Matteotti Periodo: dal dal 10.12 al 7.1</p> <p>Presentazione domande: dal 1° ottobre al 10 novembre di ogni anno.</p> <p>Attività dalle ore 16,00 alle ore 22 (vendita dalle ore 17,00 alle ore 21,00).</p>
	7	1	Alimentari	
	7	1	Artigiani alimentari	

CARNEVALE

N° postazioni	Mq. per posteggio	N° posteggi per tipo	Requisiti e sett. Merceologico	Note
8	7	3	Artigiani alimentari (dolci, torrone e similari)	<p>Sito: Piazza Umberto I Periodo: dal sabato precedente al giovedì grasso alla domenica successiva al mercoledì delle Ceneri.</p> <p>Presentazione domande: dal 2 gennaio al 31 gennaio di ogni anno.</p> <p>Attività dalle ore 14,00 alle ore 21 (vendita dalle ore 15,00 alle ore 20,00).</p>
	7	1	Alimentari (dolci, torrone e similari)	
	5	3	Non alimentari (coriandoli, stelle filanti e similari e palloncini e similari)	
	7	1	Somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche	

FESTA DELLA MADONNETTA

N° postazioni	Mq. per posteggio	N° posteggi per tipo	Requisiti e sett. Merceologico	Note
9	7	3	Artigiani alimentari (dolci, torrone e similari)	<p>Sito: Località Carlotta Periodo: 1° maggio.</p> <p>Presentazione istanze: dal 1 febbraio al 20 marzo di ogni anno.</p> <p>Attività dalle ore 09,00 alle ore 19,00 (vendita dalle ore 10,00 alle ore 18,00)</p>
	7	1	Alimentari (dolci, torrone e similari)	
	5	3	Non alimentari (coriandoli, stelle filanti e similari e palloncini e similari)	
	7	2	Somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche	

ARTICOLO 2

DOMANDE

1. I posteggi previsti nel presente regolamento vengono assegnati dal Comune a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti che abbiano fatto richiesta a norma degli articoli successivi.
2. Le domande per le singole fiere e sagre sopra citate devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro i termini di cui al precedente articolo 1, previste per ciascuna di esse, con riferimento al solo anno in corso. Le domande presentate antecedentemente o successivamente al predetto periodo sono archiviate d'ufficio.

ARTICOLO 3

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE: PROCEDURA

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata tramite servizio postale con raccomandata A/R, e deve contenere, oltre all'indicazione delle generalità o della ragione sociale e dell'indirizzo del richiedente, l'indicazione della sua nazionalità, il codice fiscale, il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo degli Artigiani della C.C.I.A.A., ovvero la dichiarazione di essere creatore di opere dell'arte e dell'ingegno e della categoria merceologica per cui richiede l'autorizzazione. Deve altresì essere indicata la superficie che si intende occupare.
2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande, il richiedente deve indicare il requisito professione posseduto tra quelli previsti dall'art. 2, comma 4, della L.R. 18 maggio 2006, n. 5.
3. Il richiedente, inoltre, deve indicare le eventuali altre autorizzazioni comunali, regionali o provinciali possedute di cui sia titolare.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate, per ciascuna categoria, secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda, e in caso di parità dall'orario di accettazione dell'Ufficio Postale risultante sulla busta. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.
5. Hanno diritto di precedenza coloro che hanno ottenuto, per l'anno precedente, l'autorizzazione per lo stesso mercato, purché dimostrino di essere in regola, sempre con riguardo all'anno precedente, con il pagamento della TOSAP e della TARSU e purché presentino la domanda entro l'ultimo giorno in cui la stessa può essere presentata. Anche i soggetti di cui al presente comma devono presentare la domanda tramite servizio postale con raccomandata A/R.
6. Non potrà essere autorizzato chi non dimostri di essere in regola, per l'anno precedente, con il pagamento della TOSAP e della TARSU.
7. Il rilascio del provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e di autorizzazione all'esercizio dell'attività è subordinato al pagamento, da parte degli operatori commerciali, della TARSU e della TOSAP per l'anno di riferimento, nonché dei diritti di istruttoria istituiti con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 22 febbraio 2005.
8. Il richiedente ha facoltà, inoltre, di fornire eventuali indicazioni in ordine alla eventuale presenza, nel nucleo familiare, di portatori di handicap. Può, altresì, indicare il numero dei familiari a carico. Tali informazioni costituiranno criteri di priorità, in caso di parità nella formazione delle graduatorie, per l'assegnazione delle autorizzazioni richieste.

9. Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, alla domanda deve essere allegata apposita marca da bollo.
10. Nei provvedimenti autorizzatori è inserita la prescrizione che ogni operatore dovrà provvedere, a pena di revoca dell'autorizzazione, alla pulizia giornaliera dell'area concessa. Ogni operatore dovrà, a tal fine, versare apposita cauzione di €. 100,00, il cui pagamento, insieme a quelli di cui al precedente punto (TOSAP e TARSU), costituisce condizione per il rilascio del provvedimento autorizzativo.
11. Gli stalli relativi alle autorizzazioni sono individuati nel provvedimento concessorio cui sarà annessa idonea planimetria con evidenziato il numero del posteggio.
12. L'attività deve essere esercitata dal titolare dell'autorizzazione o, in caso di assenza, da un parente o affine, nei casi previsti dall'art. 230/bis del Codice Civile, o da un dipendente, assunto secondo la normativa vigente in materia.
13. Il procedimento per la redazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui trattasi deve concludersi entro il termine di giorni 60 decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande.
14. Le autorizzazioni per ciascuna singola sagra o fiera di cui all'articolo 1 devono essere ritirate entro il giorno di inizio della fiera o sagra. Qualora tale giorno indicato dovesse risultare festivo, le autorizzazioni devono essere ritirate entro l'ultimo giorno feriale antecedente il giorno di inizio della fiera o sagra.
15. Il mancato ritiro ingiustificato delle suddette autorizzazioni comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e l'assegnazione al primo, secondo l'ordine cronologico di presentazione all'Ufficio Postale delle relative istanze.

ARTICOLO 4

CONTENUTO MERCEOLOGICO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e fatte salve, altresì, le limitazioni in ordine alle disposizioni previste per l'assegnazione dei singoli posteggi.

ARTICOLO 5

AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI NON ITALIANI

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani appartenenti a Paesi membri dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani.
2. La stessa regola vale per i soggetti extracomunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno.

ARTICOLO 6

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Le attività previste dal presente regolamento devono essere svolte nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari che non alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari devono essere esercitate con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni inquinanti e la conservazione in materia igienica, in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche organolettiche. Tali modalità ed attrezzature sono verificate dal Servizio Sanitario competente.
3. Qualora l'attività di vendita su area pubblica di prodotti alimentari sia effettuata mediante l'uso di autoveicoli utilizzati come struttura di vendita, gli stessi devono avere caratteristiche e requisiti giudicati idonei dalla ASL.
4. Nello stesso posteggio ed i quelli immediatamente adiacenti, non può essere esercitato contestualmente il commercio di animali vivi e la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande.

5. I titolari dei posteggi devono provvedere, a loro cura e spese, alla quotidiana pulizia del sito, comprese le aree immediatamente adiacenti, con obbligo di inviare a smaltimento i rifiuti prodotti.

ALLEGATO B

prescrizioni previste nel suddetto articolo comporta la revoca dell'autorizzazione.

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE GIOSTRINE, ATTRAZIONI PER BAMBINI, SPETTACOLI VIAGGIANTI IN GENERE

ARTICOLO 1

UBICAZIONE E PERIODI

1. Slargo Parcheggio dietro Ufficio Postale di Piazza Umberto I - L'autorizzazione per l'installazione ed esercizio di "giostrine e attrazioni per bambini in genere", verrà rilasciata per il sito sopra indicato previo nulla osta al posizionamento dell'autorità competente.
2. Località La Ricciolina - L'autorizzazione per l'installazione di "spettacoli viaggianti in genere", verrà rilasciata esclusivamente presso l'area parcheggio in Località La Ricciolina in una superficie di mq. 500 circa così come individuata nell'allegata planimetria.
3. Le autorizzazioni temporanee di cui al presente articolo possono essere rilasciate solo per i periodi dal 15 dicembre al 30 aprile e dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno.

ARTICOLO 2

DOMANDA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione, in competente bollo, deve contenere, oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale se società) e dell'indirizzo del richiedente, l'indicazione della nazionalità, le dimensioni del posteggio. Essa deve, inoltre, contenere la dichiarazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della della L.R. 18 maggio 2006, n. 5. Il richiedente deve dimostrare, inoltre, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di spettacolo viaggiante. I soggetti extracomunitari dovranno allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità. La sottoscrizione non deve essere autenticata.
2. Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo il seguente ordine:
 - ordine cronologico di spedizione della domanda che dovrà avvenire esclusivamente mediante raccomandata A/R (non è ammessa la presentazione dell'istanza a mano). L'ordine cronologico risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda;
 - in caso di parità nella spedizione delle domande anzianità di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
 - in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. L'autorizzazione comunale per esercitare l'attività in parola può essere rilasciata a condizione che:
 - a) L'installazione degli impianti non deve in alcun modo danneggiare il terreno. A tal fine saranno prese a cura esclusiva del richiedente le opportune precauzioni;
 - b) La pulizia del sito è a carico esclusivo del richiedente;
 - c) L'orario di apertura dell'impianto non può superare le ore 24,00;
 - d) L'orario sopra indicato può essere prorogato dal Sindaco a sua discrezione, occasionalmente, su istanza dell'interessato.
 - e) Il richiedente dovrà prestare apposita cauzione di €1.000,00 che sarà svincolata esclusivamente ad avvenuto accertamento del ripristino delle condizioni ottimali dell'area, a cura dell'Ufficio Ambiente, cui una copia dell'autorizzazione è trasmessa per opportuna conoscenza, che provvederà immediatamente dopo la scadenza dell'autorizzazione.

- f) Allo scadere dell'autorizzazione, ogni impianto autorizzato dovrà essere rimosso. L'autorizzazione cessa con la scadenza nella stessa indicata e non costituisce alcun diritto per le stagioni o le ricorrenze seguenti, essendo la stessa a carattere prettamente temporaneo.

SLARGO PARCHEGGIO DIETRO UFFICIO POSTALE DI PIAZZA UMBERTO I

<i>N° postazioni</i>	<i>Mq. Totali</i>	<i>N° posteggi per tipo</i>	<i>Settore Merceologico</i>	<i>Note</i>
A discrezione dell'Amministrazione	Secondo le indicazioni fornite dall'autorità competente	//	Giostrine di piccole dimensioni, attrazioni per bambini in genere (gli automezzi non potranno transitare né sostare sulla Piazza senza previa specifica autorizzazione)	Alargo parcheggio dietro Ufficio Postale di Piazza Umberto I. Autorizzazioni temporanee. Periodo dal 15/12 - 30/4. Presentazione istanze: dal 1° Ottobre Periodo dal 01/07 - 31/08. Presentazione istanze: dal 1° Aprile

LOCALITÀ LA RICCIOLINA

<i>N° postazioni</i>	<i>Mq. per posteggio</i>	<i>N° posteggi per tipo</i>	<i>Settore Merceologico</i>	<i>Note</i>
A discrezione dell'Amministrazione	500	//	Spettacoli viaggianti in genere	Lato Nord parcheggio. Autorizzazioni temporanee. Periodo dal 15/12 - 30/4. Presentazione istanze: dal 1° Ottobre Periodo dal 01/07 - 31/08. Presentazione istanze: dal 1° Aprile

ALLEGATO C

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL MERCATINO SERALE ESTIVO E LA FIERA DI SANTA MARIA MADDALENA

ARTICOLO 1

Mercato Serale Estivo Piazza Umberto I

<i>N° postazioni</i>	<i>Mq. per posteggio</i>	<i>N° posteggi per tipo</i>	<i>Requisiti e sett. Merceologico</i>	<i>Note</i>
15	4	3	Bigiotteria	Piazza Umberto I (lato Nord aiuola Maggior Leggero)
	8	1	Bigiotteria	
	8	2	Artigiani alimentari (dolci, torrone e similari)	Piazza Umberto I
	8	1	Somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche di produzione propria (artigianale)	Note generali:
	8	1	Giocattoli	Periodo: dal 1 Luglio al 31 Agosto.
	8	1	Quadri, cornici e affini	Presentazione domande: dal 1° Febbraio al 20 Marzo di ogni anno.
	8	4	Artigianato sardo non alimentare	Posizionamento: dalle ore 19,00 alle ore 01,00.(vendita dalle ore 20,00 alle ore 24,00).
	8	1	Antiquariato	Il giorno 15 Agosto: dalle ore 19.00 alle ore 02.00 (vendita ore 20.00 – ore 01.00)
	8	1	Collezionismo	

Mercato Serale Estivo Via Vittorio Emanuele

<i>N° postazioni</i>	<i>Mq. per posteggio</i>	<i>N° posteggi per tipo</i>	<i>Settore Merceologico</i>	<i>Note</i>
6	4	6	Bigiotteria	Via Vittorio Emanuele Periodo: dal 1 luglio al 31 Agosto. Presentazione domande: dal 1° Febbraio al 20 Marzo di ogni anno. Posizionamento: dalle ore 19,00 alle ore 01,00 (vendita dalle ore 20,00 alle ore 24,00). Il giorno 15 agosto: dalle ore 19.00 alle ore 02.00 (vendita ore 20.00 – ore 01.00)

Mercato Serale Estivo Largo Matteotti

<i>N° postazioni</i>	<i>Mq. per posteggio</i>	<i>N° posteggi per tipo</i>	<i>Settore Merceologico</i>	<i>Note</i>
2	8	1	Libri e affini	Largo Matteotti Periodo: dal 1 luglio al 31 Agosto. Presentazione domande: dal 1° Febbraio al 20 Marzo di ogni anno. Posizionamento: dalle ore 19,00 alle ore 01,00 (vendita dalle ore 20,00 alle ore 24,00).
	20	1	Artigiani alimentari (dolci, torrone e similari)	

				Il giorno 15 agosto: dalle ore 19.00 alle ore 02.00 (vendita ore 20.00 – ore 01.00)
--	--	--	--	---

Mercato Serale Estivo Località Punta Chiara

N° postazioni	Mq. per posteggio	N° posteggi per tipo	Settore Merceologico	Note
3	8	1	Artigianato Sardo	Località Punta Chiara Periodo: dal 1 luglio al 31 Agosto.
	8	1	Antiquariato	Presentazione domande: dal 1° Febbraio al 20 Marzo di ogni anno.
	8	1	Collezionismo	Posizionamento: dalle ore 19,00 alle ore 01,00 (vendita dalle ore 20,00 alle ore 24,00). Il giorno 15 agosto: dalle ore 19.00 alle ore 02.00 (vendita ore 20.00 – ore 01.00)

ARTICOLO 2

(LOCALIZZAZIONE DELL'AREA)

Premesso che l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di individuare ulteriori posteggi in funzione di eventuali cambiamenti di programmi o altro, si dispone quanto segue:

1. Piazza Umberto I

PERIODO: dal 01 luglio al 31 Agosto di ogni anno.

ORARI: dalle ore 19,00 alle ore 01,00 (vendita ore 20,00 – 24,00).

Il giorno 15 agosto: dalle ore 19,00 alle ore 02,00 (vendita ore 20,00 – ore 01,00).

I posteggi sono individuati e numerati sono così distinti:

POSTEGGI SULLA PIAZZA UMBERTO I CON BANCO VENDITA (SOLO BANCARELLA: NON E' AMMESSO IL TRANSITO DEL MEZZO SULLA PIAZZA) n. 12 di max. 8 mq. (4 X 2);

CATEGORIA MERCEOLOGICA: ALIMENTARE

Dolci tipici delle feste	n. 2
Somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche di produzione propria (artigianale)	n. 1

CATEGORIA MERCEOLOGICA: NON ALIMENTARE

Bigiotteria	n. 1
Quadri, cornici e affini	n. 1
Artigianato sardo	n. 4
Giocattoli	n. 1
Antiquariato	n. 1
Collezionismo	n. 1

POSTEGGI SULLA PIAZZA UMBERTO I CON BANCO VENDITA (SOLO BANCARELLA: NON E' AMMESSO IL TRANSITO DEL MEZZO SULLA PIAZZA) n. 3 di max. 4 mq. (2 X 2);

CATEGORIA MERCEOLOGICA: NON ALIMENTARE

Bigiotteria	n. 3
--------------------	-------------

2. Via Vittorio Emanuele

PERIODO: dal 01 luglio al 10 settembre di ogni anno.

ORARI: dalle ore 19,00 alle ore 01,00 (vendita ore 20,00 – 24,00).

Il giorno 15 agosto: dalle ore 19,00 alle ore 02,00 (vendita ore 20,00 – ore 01,00).

I posteggi sono individuati e numerati come da planimetria allegata e sono così distinti:

POSTEGGI SULLA VIA VITTORIO EMANUELE (LATO SUD) CON BANCO VENDITA (SOLO BANCARELLA - NON E' AMMESSO IL TRANSITO DI MEZZI SUL MARCIAPIEDE) n. 3 di max. 4 mq. (2 X 2);

CATEGORIA MERCEOLOGICA: NON ALIMENTARE

bigiotteria

n. 6

3. Largo Matteotti

PERIODO: dal 01 luglio al 10 settembre di ogni anno.

ORARI: dalle ore 19,00 alle ore 01,00 (vendita ore 20,00 – 24,00).

Il giorno 15 agosto: dalle ore 19,00 alle ore 02,00 (vendita ore 20,00 – ore 01,00).

I posteggi sono individuati e numerati come da planimetria allegata e sono così distinti:

POSTEGGI SUL LARGO MATTEOTTI CON BANCO VENDITA (SOLO BANCARELLA - NON E' AMMESSO IL TRANSITO DI MEZZI SUL MARCIAPIEDE) n. 2 di max. 20 mq. (8 X 2,5);

CATEGORIA MERCEOLOGICA: ALIMENTARE

Dolci tipici delle feste

n. 1

CATEGORIA MERCEOLOGICA: NON ALIMENTARE

Libri e affini

n. 1

4. Località Punta Chiara

PERIODO: dal 01 luglio al 10 settembre di ogni anno.

ORARI: dalle ore 19,00 alle ore 01,00 (vendita ore 20,00 – 24,00).

Il giorno 15 agosto: dalle ore 19,00 alle ore 02,00 (vendita ore 20,00 – ore 01,00).

I posteggi sono individuati e numerati come da planimetria allegata e sono così distinti:

POSTEGGI SULLA VIA CON BANCO VENDITA (SOLO BANCARELLA - NON E' AMMESSO IL TRANSITO DI MEZZI SUL MARCIAPIEDE) n. 3 di max. 8 mq. (2 X 4);

CATEGORIA MERCEOLOGICA: NON ALIMENTARE

Antiquariato

n. 1

Collezionismo

n. 1

Artigianato sardo

n. 1

ARTICOLO 3

Mercato di Santa Maria Maddalena Piazza Umberto I

N° postazioni	Mq. Per posteggio	N° posteggi per tipo	Requisiti e sett. Merceologico	Note
5	8	1	Giocattoli o simili	Periodo: dal 20 Luglio al 23 Luglio.
	8	1	Artigianato sardo non alimentare	Presentazione domande: dal 1° Febbraio al 20 Marzo di ogni

	4	3	Bigiotteria	anno. Attività dalle ore 19,00 alle ore 01,00 (vendita dalle ore 20,00 alle ore 24,00). Il giorno 22 luglio: dalle ore 19.00 alle ore 02.00 (vendita ore 20.00 – ore 01.00).
--	---	---	-------------	---

**Mercato di Santa Maria Maddalena
Largo Matteotti**

<i>N° postazioni</i>	<i>Mq. per posteggio</i>	<i>N° posteggi per tipo</i>	<i>Requisiti e sett. Merceologico</i>	<i>Note</i>
1	8	1	Artigiani alimentari (dolci, torrone e similari)	Periodo: dal 20 Luglio al 23 Luglio. Presentazione domande: dal 1° Febbraio al 20 Marzo di ogni anno. Attività dalle ore 19,00 alle ore 01,00 (vendita dalle ore 20,00 alle ore 24,00). Il giorno 22 luglio: dalle ore 19.00 alle ore 02.00 (vendita ore 20.00 – ore 01.00).

**Mercato di Santa Maria Maddalena
Cala Gavetta**

<i>N° postazioni</i>	<i>Mq. per posteggio</i>	<i>N° posteggi per tipo</i>	<i>Requisiti e sett. Merceologico</i>	<i>Note</i>
1	8	1	Artigiani alimentari (dolci, torrone e similari)	Periodo: dal 20 Luglio al 23 Luglio. Presentazione domande: dal 1° Febbraio al 20 Marzo di ogni anno. Attività dalle ore 19,00 alle ore 01,00 vendita dalle ore 20,00 alle ore 24,00). Il giorno 22 luglio: dalle ore 19.00 alle ore 02.00 (vendita ore 20.00 – ore 01.00).

ARTICOLO 4

(LOCALIZZAZIONE DELL'AREA)

Premesso che l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di individuare ulteriori posteggi in funzione di eventuali cambiamenti di programmi o altro, si dispone quanto segue:

In occasione dei festeggiamenti di Santa Maria Maddalena, dal 20 al 23 luglio di ogni anno sono individuati:

1. Piazza Umberto I

POSTEGGI SULLA PIAZZA UMBERTO I° CON BANCO VENDITA (SOLO BANCARELLA NON E' AMMESSO IL TRANSITO DEL MEZZO SULLA PIAZZA) n. 2 di max. mq. 8 (4 X 2);

CATEGORIA MERCEOLOGICA: NON ALIMENTARE:

Giocattoli o simili **n. 1**
Artigianato sardo **n. 1**

POSTEGGI SULLA PIAZZA UMBERTO I° CON BANCO VENDITA (SOLO BANCARELLA NON E' AMMESSO IL TRANSITO DEL MEZZO SULLA PIAZZA) n. 1 di max. mq. 4 (2 X 2);

CATEGORIA MERCEOLOGICA: NON ALIMENTARE:

2. Largo Matteotti

POSTEGGI SUL LARGO MATTEOTTI CON BANCO VENDITA (ANCHE CON MEZZO) n. 1 di max. mq. 8 (4 X 2);

CATEGORIA MERCEOLOGICA: ALIMENTARE:

Dolci tipici delle feste **n. 1**

3. Cala Gavetta

POSTEGGI IN LOCALITA' CALA GAVETTA CON BANCO VENDITA (ANCHE CON MEZZO) n. 1 di max. mq. 8 (4 X 2);

CATEGORIA MERCEOLOGICA: ALIMENTARE:

Dolci tipici delle feste **n. 1**

DISPOSIZIONI COMUNI**ARTICOLO 5**

2. La data di effettuazione dei mercati può essere variata:
 - in via temporanea, per motivi contingenti o per esigenze temporanee, dal Sindaco;
 - in via permanente dal Consiglio comunale;
3. Nel caso di esigenze temporanee, il Sindaco stabilisce il giorno di effettivo svolgimento con apposita ordinanza, la quale deve essere adottata con ragionevole anticipo.

ARTICOLO 6**(DOMANDE)**

1. I posteggi previsti nel presente regolamento vengono assegnati dal Comune a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti che abbiano fatto richiesta a norma degli articoli successivi.
2. Le domande per il Mercato serale estivo, nonché quelle per l'assegnazione dei posteggi in occasione dei festeggiamenti di Santa Maria Maddalena, devono essere presentate, a pena di inammissibilità, dal 1 febbraio al 20 marzo di ogni anno, con riferimento al solo anno in corso. Le domande presentate antecedentemente o successivamente al predetto periodo sono archiviate d'ufficio.

ARTICOLO 7**(RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE: PROCEDURA)**

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre all'indicazione delle generalità o della ragione sociale e dell'indirizzo del richiedente, l'indicazione della sua nazionalità, il codice fiscale, il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo degli Artigiani della C.C.I.A.A., ovvero la dichiarazione di essere creatore di opere dell'arte e dell'ingegno e della categoria merceologica per cui richiede l'autorizzazione. Deve altresì essere indicato se trattasi di vendita con aut furgone o vendita con sola bancarella, nonché la superficie che si intende occupare.
2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande, il richiedente deve indicare il requisito professione posseduto tra quelli previsti dall'art. 2, comma 4, della L.R. 18 maggio 2006, n. 5.

3. Il richiedente, inoltre, deve indicare le eventuali altre autorizzazioni comunali, regionali o provinciali possedute di cui sia titolare.
4. Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, alla domanda deve essere allegata la marca da bollo.
5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda, e, in caso di parità dall'orario di accettazione dell'Ufficio Postale, quale risulta sulla busta. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.
6. Hanno diritto di precedenza coloro che hanno ottenuto l'anno precedente l'autorizzazione per lo stesso mercato, purché dimostrino di essere in regola, sempre con riguardo all'anno precedente, con il pagamento della TOSAP, della TARSU, degli altri emolumenti richiesti e purché presentino la domanda entro l'ultimo giorno del mese in cui la stessa può essere presentata (20 marzo). Anche i soggetti di cui al presente comma devono presentare la domanda tramite servizio postale con raccomandata.
7. Non potrà essere autorizzato chi non dimostri di essere in regola, per l'anno precedente, con il pagamento della TOSAP, della TARSU e degli altri emolumenti richiesti.
8. Il rilascio del provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e di autorizzazione all'esercizio dell'attività è subordinato al pagamento, da parte degli operatori commerciali, della T.A.R.S.U., della T.O.S.A.P. e degli altri emolumenti richiesti per l'anno di riferimento, nonché dei diritti di istruttoria istituiti con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 22 febbraio 2005.
9. Nei provvedimenti di cui al punto precedente è inserita la prescrizione che ogni operatore dovrà provvedere, a pena di revoca dell'autorizzazione, alla pulizia dell'area concessa. Ogni operatore dovrà, a tal fine, versare apposita cauzione di €. 400,00, il cui pagamento, insieme a quelli di cui al precedente punto, costituisce condizione per il rilascio del provvedimento autorizzativo.
10. Gli stalli relativi alle autorizzazioni sono individuati nel provvedimento concessorio cui sarà annessa idonea planimetria con evidenziato il numero del posteggio.
11. L'attività deve essere esercitata dal titolare dell'autorizzazione o, in caso di assenza da un parente o affine, nei casi previsti dall'art. 230 bis del codice civile, o da un dipendente, assunto secondo la normativa vigente in materia.
12. L'assegnazione dei posteggi aggiuntivi, relativi alla festa patronale di Santa Maria Maddalena e di cui all'articolo 1, sono assegnati, secondo l'ordine di graduatoria da redigersi secondo le modalità ed criteri di cui al presente articolo, ai richiedenti che ne facciano espressa richiesta.
13. Il procedimento per la redazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui trattasi deve concludersi entro il termine di giorni 60 decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande.
14. Le autorizzazioni per il mercato serale estivo devono essere ritirate entro il 5 luglio di ogni anno. Le autorizzazioni relative ai posteggi aggiuntivi in occasione dei festeggiamenti di Santa Maria Maddalena devono essere ritirate entro il 16 luglio di ogni anno.
15. Il mancato ritiro delle suddette autorizzazioni, nei termini sopra previsti, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e l'assegnazione al primo degli esclusi.

ARTICOLO 8

(CONTENUTO MERCEOLOGICO DELL'AUTORIZZAZIONE)

1. L'autorizzazione rilasciata per il commercio di prodotti alimentari abilita, qualora il richiedente sia in possesso di un requisito professione tra quelli previsti dall'art. 2, comma 4, della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi.

2. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria, e fatte salve le limitazioni in ordine alle disposizioni previste per l'assegnazione dei singoli posteggi.

ARTICOLO 9

(AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI NON ITALIANI)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani appartenenti a Paesi membri dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani.
2. La stessa regola vale per i soggetti extracomunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno.

ARTICOLO 10

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Le attività previste dal presente regolamento devono essere svolte nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti di qualunque natura, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari devono essere esercitate con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni inquinanti e la conservazione in materia igienica, in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche organolettiche. Tali modalità ed attrezzature sono verificate dal Servizio Sanitario competente.
3. Qualora l'attività di vendita su area pubblica di prodotti alimentari sia effettuata mediante l'uso di autoveicoli utilizzati come struttura di vendita, gli stessi devono avere caratteristiche e requisiti giudicati idonei dall'autorità sanitaria.
4. Nello stesso posteggio ed i quelli immediatamente adiacenti non può essere esercitato il commercio di animali vivi e la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande.
5. I titolari dei posteggi devono provvedere, a loro cura e spese, alla quotidiana pulizia del sito, comprese le aree immediatamente adiacenti, con obbligo di inviare a smaltimento i rifiuti prodotti.
6. L'inosservanza delle prescrizioni previste nel suddetto articolo comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 11

(SPUNTISTI)

1. I posteggi temporaneamente non occupati all'orario previsto entro sessanta minuti dai rispettivi titolari sono assegnati giornalmente, dal Comando di Polizia Municipale, ai soggetti che hanno presentato regolare istanza al Comune per il rilascio dell'autorizzazione e le cui domande siano state rigettate per mancanza di contingente.
2. Al fine dell'inserimento nell'elenco di cui al successivo comma 5 occorre che la domanda sia corredata dalla seguente documentazione:
 - o Ricevuta di versamento della cauzione di €. 400,00 per la pulizia del sito;
 - o Ricevuta di pagamento della T.AR.S.U. forfetaria di €. 10,00
3. Il Comando di Polizia Municipale comunica alla Ditta appaltatrice della TOSAP e all'Ufficio Tributi del Comune l'elenco degli spuntisti che abbiano esercitato l'attività con le modalità del presente comma.
4. Non potrà essere autorizzato lo spuntista che non ha provveduto al pagamento della TOSAP e degli altri emolumenti previsti in occasione di assegnazione precedente, fatta salva comunque l'azione di recupero di quanto dovuto.
5. A cura dell'Ufficio Commercio, verrà trasmesso al Comando di Polizia Municipale un elenco degli spuntisti secondo l'ordine di presentazione all'Ufficio postale delle relative istanze, purché in regola con la documentazione di cui al precedente comma 2.

ARTICOLO 12

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE)

1. Per il solo anno 2007 le domande per il Mercato Serale Estivo, nonché per l'assegnazione dei posteggi aggiuntivi in occasione dei festeggiamenti di Santa Maria Maddalena, devono essere presentate, a pena di inammissibilità, dal 1° al 30 Aprile. Le domande presentate antecedentemente o successivamente al predetto periodo sono archiviate d'ufficio.